Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

**N. 1011**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TURCO, CASTELLONE, GRASSI, BOTTICI, GIARRUSSO, LANNUTTI, FLORIDIA, ROMANO, MININNO, ORTIS, TRENTACOSTE, CORBETTA, MARILOTTI, GARRUTI, CORRADO, FEDE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, Giuseppe PISANI, MATRISCIANO, ANGRISANI, L'ABBATE, SILERI, PRESUTTO, ACCOTO, LOREFICE, SANTILLO, RICCIARDI, DI GIROLAMO, LUCIDI, FERRARA e CIAMPOLILLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2019**

Introduzione dell'obbligo della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di colmare una lacuna normativa concernente la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS).

Si precisa che questo strumento, di fatto, è già utilizzato nelle procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ma il suo utilizzo dipende dalla facoltà del proponente della richiesta. Da qui l'esigenza di introdurre un obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione integrata ambientale la VIIAS.

La VIIAS è uno strumento di sostenibilità ambientale volto ad integrare le componenti salute e ambiente, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, più volte ribaditi nelle dichiarazioni sottoscritte dai Ministri dell'ambiente e della sanità di 53 Paesi della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Nel nostro ordinamento il procedimento che più si avvicina alla procedura VIIAS è la valutazione di impatto sanitario (VIS) per i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) prevista per i progetti (disciplinati dall'articolato 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006) riguardanti le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, come disciplinato dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Il presente disegno di legge si propone di introdurre l'obbligo della VIIAS per le procedure di AIA. Il vantaggio derivante dall'introduzione di tale strumento nel quadro normativo italiano consiste nel fatto che la VIIAS non valuta esclusivamente i limiti delle emissioni inquinanti cui le aziende dovranno attenersi, ma indica in maniera predittiva, tramite modelli scientifici, quale sarà l'impatto delle maggiori emissioni nel contesto ambientale in cui l'impresa opera o desidera operare tenendo peraltro conto dell'impatto ambientale e sanitario delle autorizzazioni già rilasciate nel medesimo contesto di riferimento.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 introduce all'articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 la definizione di VIIAS che è predisposta dal proponente e redatta secondo le linee guida fissate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA).

L'articolo 2 impone al proponente di allegare alla domanda di AIA, disciplinata dall'articolo 29-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, la VIIAS pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.

L'articolo 4 introduce l'obbligo per le autorizzazioni integrate ambientali, già rilasciate, dell'integrazione delle stesse con la VIIAS, pena la sospensione o la revoca dell'AIA, e applica le sanzioni della reclusione da uno sino a due anni e della multa da 250 euro sino a 50.000 euro in caso di mancanza della VIIAS.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b-bis)* è inserita la seguente:

« *b-bis*.1*)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA) ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 29-*ter *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. All'articolo 29-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* La domanda di AIA deve contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizza-

zione da parte delle autorità competenti, la VIIAS ».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 29-*duodecies *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. All'articolo 29-*duodecies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « domande ricevute, » sono inserite le seguenti: « integrate dalla VIIAS, ».

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 29-*terdecies *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. All'articolo 29-*terdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Le AIA, già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere integrate con la VIIAS entro sei mesi dalla suddetta data, pena la sospensione o la revoca delle stesse.

*1-ter*. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda senza essere in possesso della VIIAS, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con la pena della reclusione da un anno a due anni e con la multa da 250 euro a 50.000 euro ».

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00